



# COMUNE DI MADIGNANO

Via Libertà, 22, 26020 Madignano CR

[tecnico@pec.comune.madignano.cr.it](mailto:tecnico@pec.comune.madignano.cr.it)

[tecnico@comune.madignano.cr.it](mailto:tecnico@comune.madignano.cr.it)



UFFICIO TECNICO  
COMUNALE

Reg. n.

14/2020 Prot. N. 4317

MADIGNANO, il 04 settembre 2020

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**Richiamata** la richiesta della Società F.R.I. Rete Ferroviaria Italiana gruppo ferrovie dello stato italiane pervenuta in data 15/07/2020 Protocollo n. 3466 con oggetto: richiesta emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

**Considerato** che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia;

**Verificati** i gravi effetti che la caduta di vegetazione, presenti su aree non di proprietà RFI adiacenti le linee ferroviarie, ha avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni metereologici accaduti, nonché del rischio incendio e degli analoghi eventi verificatisi anche in passato;

**Visto** gli articoli 52 e 55 del Decreto Presidente Repubblica n. 753 del 1980, nei quali è prescritto il divieto di far crescere, lungo i tracciati delle ferrovie, piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti alle stesse linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia;

**Ritenuto** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate, dando atto che in caso di taglio e/o abbattimento di alberi di alto fusto si debba procedere a compensazione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la legge 689/1981 e successive modificazioni,

### ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Madignano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, **di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione**, come descritti dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune**, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

### DISPONE

Che la presente venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a R.F.I. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Madignano.

### RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli articoli 38 e 63 del DPR 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**  
Canavera arch. Andrea

